



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**“NORME PER LA SICUREZZA URBANA
e per
LA QUALITA’ DELLA VITA”**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 02 DEL 09/04/2019**

Comune di Figino Serenza
Regolamento di Polizia Urbana

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

**TITOLO II - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI
E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

Art. 3 Sistema sanzionatorio

Art. 4 Sanzioni

Art. 5 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Art. 6 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art. 7 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 8 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 9 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017

Art. 10 Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

Art. 11 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art. 12 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 13 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 14 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 15 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – edilizia residenziale pubblica

Art. 16 Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 17 Manutenzione della vegetazione

Art. 18 Sgombero della neve

Art. 19 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art. 20 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 21 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 22 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 23 Espletamento di funzioni fisiologiche

Art. 24 Piccioni

Art. 25 Disciplina della mendicizia

Art. 26 Misure di contrasto alla prostituzione

Art. 27 Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- Art. 28 Tutela e promozione dell'integrità tra cittadini
- Art. 29 Attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art. 30 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 30 Recinzione e manutenzione terreni
- Art. 31 Decoro dei fabbricati scritte sui muri
- Art. 32 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

- Art. 33 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 34 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze
- Art. 35 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
- Art. 36 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 37 Manutenzione del verde, attività domestiche e lavori in ambito privato
- Art. 38 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 39 Suono delle campane, canti e richiami religiosi
- Art. 40 Pubblicità fonica

Capo IV - Mestieri e attività lavorative

- Art. 41 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 42 Esercizi commerciali con articoli per soli adulti
- Art. 43 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 44 Mestieri ambulanti e artisti di strada
- Art. 45 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art. 46 Luminarie
- Art. 47 Raccolta di cose e oggetti usati
- Art. 48 Conduzione di veicoli a trazione animale
- Art. 49 Consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche
- Art. 50 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

TITOLO IV – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE BOSCHIVE

- Art. 51 Giardini, parchi e aree verdi pubbliche
- Art. 52 Sfalcio ambrosia e piante infestanti
- Art. 53 Pulizia fossati
- Art. 54 Corsi d'acqua

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 Disposizioni finali e abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) tutela del verde pubblico e delle aree boschive.
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) **sicurezza urbana e pubblica incolumità**: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale e per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale;
- b) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- c) **tutela della quiete pubblica e privata:** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative:** la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E' mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano filmati;
- e) **tutela del verde pubblico e delle aree boschive:** l'insieme delle precauzioni adottate per preservare parchi, aree verdi e boschive pubbliche nonché la tutela di corsi d'acqua e bacini idrici al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. E' altresì inteso regolamentare le norme per le aree verdi private al fine di mantenere decoro e igiene.

TITOLO II

SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 3 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R. 28 dicembre 2000 n.81.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente. In caso di ricorso e relativo rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, l'organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione, ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Polizia Locale. I proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Locale nella figura del Responsabile del Servizio/Corpo. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

5. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81.
6. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma 4 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 4 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori o abilitativi previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 300,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio o abilitativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 300,00.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 7, primo comma, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad Euro 300,00.
6. Quando una violazione del regolamento sia riferita anche a comportamenti sanzionati da norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare.
7. Nell'ipotesi di recidiva, in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, può essere disposta, ove applicabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.

8. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad Euro 300,00.
9. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia una valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
10. Ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui al comma precedente, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore, maggiorenne, tramite una specifica istanza da presentare all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta e in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'articolo 18 della Legge 689/1981.
L'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione a eseguire la prestazione a favore del Comune di Figino Serenza e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area di intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
11. L'ammissione del trasgressore allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve prioritariamente soddisfare un interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Gli ambiti nelle quali le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelle afferenti:
 - all'area della manutenzione e della pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione delle strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o ad altri Enti);
 - all'area della vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, cimiteri, biblioteche, ecc...);
 - all'area dell'assistenza di persone anche in condizione di disagio o di emarginazione sociale;
 - all'area del supporto amministrativo presso il Comune o altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o di altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali);

- all'area tecnica – professionale (svolgimento di particolari attività tecniche – professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento dell'Autorità Amministrativa).

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali possa esserne ravvisata la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute. Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

13. Il valore di ogni ora di attività prestata a favore dell'Ente è fissato in Euro 10,00; il trasgressore ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 9 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario a estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
14. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge 689/1981.
15. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento degli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
16. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 15 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, una da rilasciare al trasgressore e una da conservare agli atti della Polizia Locale.

Art. 5 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio/abilitativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 6 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 300,00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 7 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 300,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 8 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o

la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o luoghi pubblici frequentati. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.
4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle adiacenze dello stesso ove siano presenti distributori automatici di prodotti, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale. Per le violazioni ai precetti di cui al presente comma è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
5. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 5.
6. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 9 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del già citato articolo:
 - centri storici cittadini;
 - scuole, plessi scolastici, istituti di istruzione o di formazione fino ad un raggio di 250 metri da essi;

- parchi pubblici, centri sportivi ed aree comunque adibite a verde pubblico;
 - Villa Ferranti e area limitrofa per un raggio di 100 metri da essa;
 - aree dedicate ad eventi, sia periodici che occasionali, espressivi della cultura locale che attraggano, per la loro stessa natura, visitatori anche da località limitrofe quali: mercati, fiere, sagre, pubblici spettacoli et simila, autorizzate con autonomo provvedimento della amministrazione comunale;
 - luoghi di cura, luoghi di culto, cimitero e oratorio per un raggio di 100 metri da essi;
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti a), b), c), d), e), f), g), del presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nel comma precedente del presente articolo, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48:
- a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredamento urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;
 - b) compiere atti che offendano la pubblica decenza di cui all'articolo 726 del codice penale o quelli meglio indicati nell'articolo 22 del presente Regolamento;
 - c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;
 - d) salire su monumenti, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi, entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione, in violazione degli articoli 10, 20 e 22 del presente Regolamento;
 - e) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate da un fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;
 - f) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione;
 - g) detenere e consumare alcolici così come previsto dall'articolo 50 del presente Regolamento;

L'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 (p.m.r. euro 100,00). Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 10 – Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e agli spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. La violazione dei precetti di cui al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
3. E' proibito salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
4. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, segnaletica stradale, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, adesivi, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
5. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare motocicli, ciclomotori e velocipedi su barriere di protezione di monumenti, segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e altri elementi di arredo urbano qualora rechino intralcio alla circolazione pedonale e carrabile e/o altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
6. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
7. E' proibito altresì collocare in area pubblica o aperta al pubblico contenitori in metallo di riviste o annunci pubblicitari, nonché cavalletti pubblicitari o manufatti affini reclamizzanti attività produttive (es. commerciali – artigianali, menù, promozioni, ecc..). La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 11 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze, liquidi o spray in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 12 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. Fatte salve le disposizioni relative all'inquinamento atmosferico, in tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, è fatto divieto di bruciare foglie e sterpi, e qualsiasi altro materiale. In deroga a quanto sopra, in applicazione delle disposizioni regionali emanate in materia di inquinamento atmosferico, potranno essere consentiti, previa autorizzazione, falò e fuochi in occasioni di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendari della tradizione popolare e culturale della Lombardia. Tali accensioni dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e delle eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
4. E' fatto divieto per chiunque di esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 13 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. Gli "offendicula" (esempio: filo spinato, cocci di vetro, punte metalliche, ecc..) e ogni manufatto o attrezzatura esposti al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 14 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni pericolo per la collettività. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 15 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450,00.
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

Art. 16 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i proprietari, gli amministratori di condominio, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. La violazione dei precetti di cui al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di tenere in buono stato di manutenzione e d'uso i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie e le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire così

il regolare deflusso dell'acqua piovana che dovrà essere convogliata sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli stessi devono altresì provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

4. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. La violazione dei precetti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
6. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
7. In applicazione della Legge 11/12/2012, n. 220, art. 9, che ha modificato l'articolo 1129 del codice civile, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti e obbligati ad affiggere una targhetta, di dimensioni adeguate, da eseguirsi in materiale resistente nel tempo e visibile dalla pubblica via riportante i dati dell'Amministratore pro-tempore (nome e cognome dell'Amministratore del Condominio, la sede o l'ufficio nel quale sono svolte le attività di amministrazione, i numeri di telefono e di telefax di riferimento e l'indirizzo di posta elettronica di riferimento), l'indicazione e i recapiti dell'eventuale Associazione di riferimento.
8. In mancanza dell'amministratore, la targa dovrà riportare i dati della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore. Eventuali modificazioni di tali dati o della figura dell'Amministratore di condominio devono essere eseguite appena possibile provvedendo al contempo ad aggiornare la targa condominiale.
9. L'apposizione della targhetta, per coloro che non avessero ancora provveduto, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo e non comporterà il bisogno di chiederne l'autorizzazione all'installazione.
10. Per i condomini di nuova costruzione, i termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data dell'agibilità dell'edificio.
11. Le targhette in questione sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.
12. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime

di mm.190x130 contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

13. La targa da apporre su palazzi vincolati dovrà ottenere preventivamente il nulla osta dalla competente Soprintendenza.
14. Nel caso di inottemperanza anche parziale a quanto previsto nei commi 7), 8), 9), 10) e 13) sarà irrogata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 17 - Manutenzione della vegetazione

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta e/o i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
2. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie, alle siepi e alle piantagioni e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo o ne deturpino il decoro. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti, nonché di cattive condizioni di igiene. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
6. I residui delle potature, degli sfalci e del taglio del manto erboso devono essere smaltiti tramite il centro di raccolta differenziato comunale o tramite le aziende incaricate dei suddetti servizi. E' pertanto vietato depositarli o disperderli in altro luogo (Prati, boschi, campi, ecc..). La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
7. Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dai commi precedenti del presente articolo, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta prevista e fatti salvi ulteriori oneri di spesa per l'istruttoria, il Comune potrà procedere

ad effettuare il lavoro direttamente, imputando le spese sostenute ai proprietari, ai locatari o ai concessionari inadempienti.

Art. 18 - Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori di condominio o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante e a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, ovvero provvedere, anche in aree private, alla potatura tempestiva di rami pericolosi. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, gli accessi prospicienti gli edifici e i negozi. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
4. Qualora si renda necessario provocare la caduta di neve o ghiaccio il frontista, ai soli fini dell'esecuzione dei lavori e per il tempo strettamente necessario, dovrà delimitare l'area interessata alla caduta, avendo cura di adottare le misure a salvaguardia dell'incolumità pubblica ed avendo parimenti cura della successiva pulizia del sedime pubblico e della rimozione di quanto gettato, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
6. Qualora si renda necessario, in caso di condizioni meteorologiche tali da far persistere al suolo neve o ghiaccio, il Sindaco provvede a disporre, con ordinanza contingibile e urgente, che le persone individuate al primo comma, e comunque i frontisti, in solido o separatamente:
 - provvedano allo spalamento della neve lungo i marciapiedi. In assenza di marciapiedi provvedano allo spalamento di una fascia di suolo idonea al transito dei pedoni, avendo cura di non ostruire, e se del caso liberare, l'imbocco dei pozzetti;
 - spargere, sul marciapiede e sulle predette porzioni di suolo, materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento (sale, sabbia, segatura, ecc.).
7. Nel caso di condomini, l'amministratore è considerato soggetto obbligato in solido coi proprietari per le violazioni di cui al presente articolo.

Art. 19 – Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di guinzaglio o museruola i cani che sebbene ne siano muniti riescono a mordere. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti alla cattura di cani nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 672 c.p. in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato:
 - tosare, ferrare, strigliare e lavare animali;
 - foraggiare gli animali salvo che in occasione di fiere o mostre di bestiame;
 - nutrire animali allo stato libero, selvatici o randagi, o abbandonare alimenti loro destinati;
 - far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - in qualunque modo danneggiare o distruggere gli sciami di api durante la sciamatura;
 - condurre i cani o qualsiasi altro animale non detenendo attrezzature o strumenti idonei per contenere e rimuovere gli escrementi e lavare nel caso muri o pertinenze dalle minzioni degli stessi;
 - introdurre i cani nei parchi e nelle aree pubbliche, fatto salvo il percorso di accesso alle aree dedicate;

La violazione dei punti sopra elencati relativi al comma in questione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

5. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti ad eccezione dei cani guida per non vedenti e per le persone disabili. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 20 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti. La violazione del presente divieto comporta

l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 21 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene, sanità, tutela ambientale e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene dell'altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
5. L'obbligo di ripristinare le condizioni di pulizia preesistenti del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti o lo occupi a causa della propria attività, anche temporanea. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
6. Salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od opere pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più

persone. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
8. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e delle aree sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
9. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia di esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinati la raccolta differenziata. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
10. I rifiuti costituiti da parti e/o pezzi di elettrodomestici e di mobili, imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati sul suolo pubblico o ad uso pubblico né in altro luogo del territorio comunale. Essi devono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale appositamente attrezzata. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
11. Chiunque, singolo o condominio si serva di un punto prospiciente la pubblica via per l'ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito rifiuti. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
12. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche od aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto dei balconi prospicienti pubbliche vie. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
13. E' altresì vietato esporre dai balconi, finestre, recinzioni e parapetti striscioni, bandiere o elementi simili che possano offendere la pubblica decenza. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su altre sporgenze dell'edificio prospiciente su area pubblica od aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
14. Il deposito dei rifiuti da smaltire tramite società incaricata dal Comune deve avvenire nei consueti punti di raccolta e nei giorni prefissati secondo la tipologia di rifiuto (carta, plastica, vetro, umido, etc...) non prima delle ore 18:30 del giorno antecedente e non

- oltre le ore 6:00 del giorno stesso. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
15. E' fatto obbligo per coloro che non rispettano le modalità e gli orari di cui al precedente comma provvedere al ritiro dei rifiuti depositati e non ritirati dalla società incaricata dello smaltimento entro le ore 24:00 del giorno prefissato. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00 oltre a quanto previsto dal comma precedente se depositato fuori dagli orari previsti.
 16. E' fatto obbligo l'uso di idoneo contenitore in plastica rigida per lo smaltimento della frazione umida e del vetro, di sacchi in PVC o simile trasparenti per il conferimento di plastica e RSU, di sacchetti o scatoloni di carta per lo smaltimento della carta, nei consueti punti di raccolta. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per il quale sono stati predisposti. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
 17. E' fatto divieto abbandonare rifiuti di qualsiasi natura su tutto il territorio comunale e in particolar modo fuori dal centro di raccolta comunale nei giorni e negli orari di chiusura dello stesso. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
 18. E' vietato depositare nei contenitori o nei sacchi per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali o industriali, macerie provenienti da lavorazioni edili, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossici-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
 19. Nei cestini per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di alimenti di ridotte dimensioni, ecc...). La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
 20. E' fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o scaricare rifiuti solidi urbani nei cassonetti o nei contenitori adibiti a raccolta differenziata. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
 21. E' vietato prelevare i sacchetti per la raccolta delle feci animali collocati all'interno dei dispenser dislocati sul territorio comunale, più di quanto necessari per l'effettiva raccolta delle feci del proprio animale domestico. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 22 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del presente Regolamento. Può, inoltre, far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- c) fatta eccezione per le aree adibite a parco pubblico, sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico ovvero entrare, anche parzialmente, nelle vasche e nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione e/o manutenzione, o gettarvi o immergervi oggetti;
- d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone in qualunque luogo e condizione si trovino, anche in forma di questua, salvo che non costituisca richiesta impellente di aiuto, con o senza raccolta di firme o vendendo merci e servizi senza le prescritte autorizzazioni ovvero offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;
- e) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
- f) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi a ciò non adibiti o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso non strettamente potabile;
- g) abbandonare alimenti destinati ad animali;
- h) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- i) introdurre nei cassonetti o campane della raccolta differenziata, o depositare nel caso di smaltimento porta a porta, materiali non conformi alla tipologia prevista per il conferimento.

La violazione dei divieti elencati ai punti a), b), c), d) e), f) ed g) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00. La violazione dei divieti elencati ai punti h) ed i) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

Art. 23 – Espletamento di funzioni fisiologiche

1. Salvo che il fatto non configuri la violazione di cui all'art. 726 c.p., è vietato espletare i bisogni corporali di evacuazione fuori dai luoghi all'uopo adibiti.
2. In tutti i luoghi pubblici è vietato sputare a terra.

3. Dalle violazioni di cui al presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00 nonché l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 24 - Piccioni

1. I proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a proprie cure e spese a:
 - a) Schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
 - b) Installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali etc.) onde impedire lo stazionamento;
 - c) Provvedere alla regolare pulizia di ogni luogo di proprietà, evitando l'accumularsi di escrementi degli animali in questione;
 - d) Provvedere alla disinfestazione delle zone colonizzate;
2. La violazione dei punti a), b), c) e d) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
3. E' vietato somministrare cibo ai piccioni presenti sul territorio comunale. La violazione del presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 25 – Disciplina della mendicITÀ

1. E' vietata la richiesta di elemosina, la raccolta di fondi e le richieste di firme, di danaro o di offerte in genere nelle aree di cui all'art.9, comma 1 del presente regolamento.
2. E' comunque sempre vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori, simulando disabilità e/o con l'utilizzo di animali.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150,00.
4. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate e insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità. La violazione del presente divieto comporta, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
5. Si applica la sanzione accessoria della confisca del danaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevolati la commissione dell'illecito, come disposto dall'articolo 20 della Legge 689/1981 previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima Legge, nonché le attrezzature utilizzate.
6. Sono comunque consentite le raccolte di danaro o di firme effettuate da partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, da comitati di cittadini, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni non lucrative, riguardanti campagne o

iniziative su temi nazionali o locali preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione, patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici, o autorizzate dal competente Settore o da altra pubblica Autorità.

Art. 26 - Misure di contrasto alla prostituzione

1. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, è vietato, nel territorio del Comune di Figino Serenza, l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, in qualsiasi modo esercitata, ivi compreso la sosta o l'appostamento, l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi.
2. E' fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento.
3. E' fatto divieto a chiunque, nei luoghi sopra enunciati, di tenere comportamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio o offendere la pubblica decenza.
4. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli consentire la salita sul veicolo stesso di uno o più soggetti come sopra descritti.
5. La violazione dei divieti di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450,00.
6. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 9 e seguenti.

Art. 27 – Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ed in concorso con le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90 ss.mm.ii. è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assumere sostanze stupefacenti e psicotrope. E' altresì vietato permanere nei medesimi luoghi sotto l'effetto manifesto delle suddette sostanze.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 450,00.
3. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 9 e seguenti.

Art.28 – Tutela e promozione dell'integrazione tra cittadini

1. Fatte salve le norme di legge esistenti, al fine di favorire la più compiuta integrazione tra la cittadinanza è vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indossare accessori d'abbigliamento o paramenti che celino il volto e rendano difficoltoso il riconoscimento di chi li indossa. E' fatta eccezione per le manifestazioni culturali quali ad esempio il Carnevale ed in occasione di manifestazioni connesse a consuetudini locali.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

Art. 29 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e nelle Leggi regionali sul commercio in aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività;
3. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.

Art. 30 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Su suolo pubblico od area pubblica o di pubblico uso, salvo particolare autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre ed eventi, ovvero per pratica assimilabile a quella sportiva, sono vietati giochi ed attività che arrecano intralcio o disturbo alla collettività limitando contestualmente la fruizione delle medesime aree, come pure quelli che possano rappresentare fonte di rischio e pericolo per gli altri o per gli stessi partecipanti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. Sono, inoltre, vietati tutti i giochi e le scommesse assimilabili a quelli di azzardo come pure giochi e scommesse che richiedono particolari abilità nei partecipanti o negli esecutori ed offrono in posta o scommessa denaro od altra utilità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00 nonché il sequestro ai fini della confisca degli oggetti utilizzati, come pure quelli costituenti premio o posta del gioco.
3. Qualora il giuoco sia organizzato da più persone con l'utilizzo di strutture fisse e mobili senza la necessaria autorizzazione è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.

Art. 31 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici e quanto previsto dall'articolo 17 del presente Regolamento, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni di ogni tipo sugli edifici pubblici e sulle pareti di edifici privati prospicienti aree pubbliche, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

3. Dalle violazioni di cui al precedente comma consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.
4. Per le violazioni previste al comma 2 dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 9 e seguenti.
5. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
6. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

Art. 32 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali per la disciplina sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, il gettito di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. L'attività di volantinaggio è consentita, al di fuori delle carreggiate, esclusivamente verso persone fisiche, nelle cassette postali o nei raccoglitori all'uopo predisposti.
2. Il volantinaggio nelle aree prospicienti le scuole, i luoghi di culto o qualsiasi edificio pubblico deve essere preventivamente autorizzato;
3. E' vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta.
4. Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00 nonché l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.
5. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.
6. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

CAPO III

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 33 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici, circoli privati, come nelle private dimore, di disturbare la pubblica

quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso. Al fine di qualificare il disturbo, si tiene conto del normale apprezzamento e si dovrà altresì considerare che tale emissione sonora può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 23,00 alle ore 07,00 nei giorni feriali, e dalle ore 24,00 alle ore 09,00 nei giorni prefestivi e festivi; ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che devono tenere conto di quanto previsto nel presente comma, salvo deroghe e/o attività diverse disciplinate da ordinanze sindacali di settore.

Art. 34 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze

1. I gestori dei locali, i titolari di autorizzazioni temporanee ai sensi degli articoli 68 e 69 TULPS, i gestori dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi del precedente art. 33. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 nei giorni prefestivi e dalle 23 nei giorni feriali, salvo specifica autorizzazione in deroga. Così come previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione Comunale può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 5. Nelle strade, nelle piazze, nei luoghi aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, così come previsto dall'art. 33, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.

Art. 35 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

1. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
2. Chiunque, a qualunque titolo, detenga animali di qualunque specie o razza, ha l'obbligo di vigilare ed adoperarsi affinché non procurino disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone con l'emissione di abbai, miagolii, latrati, guaiti, fischi, schiamazzi ed ogni altro verso tipico dell'animale detenuto.

3. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 36 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
5. La violazione dei precetti di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.

Art. 37 – Manutenzione del verde, attività domestiche e lavori in ambito privato

1. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici e/o elettrici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:
 - Periodo Invernale (1 Ottobre - 31 Marzo)
 - Giorni feriali: dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
 - Giorni festivi: dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00.
 - Periodo Estivo (1 Aprile - 30 Settembre)
 - Giorni feriali: dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00;
 - Giorni festivi: dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00.Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione, devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti utili a ridurre la rumorosità delle attrezzature impiegate limitando le operazioni di maggior disturbo, a brevi periodi nell'arco della giornata. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00;
2. Nei box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino rumori molesti. Sono

permesse attività che abbiano carattere occasionale, se svolte da privati, a titolo di passatempo, hobby, o manutenzione periodica. Le stesse dovranno essere svolte nell'ambito degli orari di cui al comma 1 del presente articolo. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita:

- Periodo Invernale (1 Ottobre - 31 Marzo)
 - Giorni feriali: dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - Giorni festivi: dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
- Periodo Estivo (1 Aprile - 30 Settembre)
 - Giorni feriali: dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00;
 - Giorni festivi: dalle 10:00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Negli stabili condominiali, tali orari potranno essere derogati solo in presenza di accordi espliciti con l'amministratore e i condòmini purché non arrechino disturbo ai residenti degli edifici confinanti.

Gli esecutori dei lavori in ogni modo dovranno porre in essere idonee misure per contenere rumori molesti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 38: Dispositivi acustici antifurto

I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti anche non continuativi.

1. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;
2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile;
3. Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo, senza pregiudizio dell'azione penale derivante per violazione art. 659 del C.P..
4. La violazione dei precetti di cui ai commi 1), 2), e 3) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 39 - Suono delle campane, canti e richiami religiosi

1. Il suono delle campane, il richiamo alla preghiera ed ogni altra manifestazione del credo religioso che si estenda verso la generalità della cittadinanza con l'emissione di suoni, è proibita nei giorni feriali dalle ore 21:00 alle ore 07:30 e nei giorni festivi dalle ore 22:00 alle ore 8:00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.
2. Il suono delle campane inteso come rintocchi per le cadenze orarie è proibita nei giorni feriali dalle ore 23:00 alle ore 07:30 e nei giorni festivi dalle ore 23:00 alle ore 8:00.
3. La violazione dei precetti di cui sopra comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00

Art. 40 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è consentita previa autorizzazione ove richiesta dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 solo nei giorni feriali.
2. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 100 metri dall'ingresso dei luoghi di culto, plessi scolastici durante lo svolgimento delle attività didattiche e aree cimiteriali.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art.7 della Legge 130/1975 e s.m.i.
5. La violazione dei commi del presente articolo comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 41 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. La violazione del precetto di cui al comma 1) e 2) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.
4. La violazione dei precetti di cui ai commi 2) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 42 – Esercizi commerciali con articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui

vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. La violazione dei precetti di cui ai commi 1) e 2) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00.

Art. 43 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal Regolamento per la occupazione di spazi ed aree pubbliche:
 - Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina;
 - Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze o nei muri degli esercizi commerciali; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
4. E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
5. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
6. La violazione dei precetti e divieti di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 44 - Mestieri ambulanti e artisti di strada

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali o da regolamento comunale, per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri ambulanti o l'attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni in materia. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di cui trattasi. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 45 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti relativi ai pubblici intrattenimenti, le strutture adibite alla vendita e i loro annessi e ogni altra simile costruzione autorizzata temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti, e dovrà altresì essere prevista la raccolta differenziata.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza di sicurezza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è fatto divieto:
 - a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.
5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può impartire particolari disposizioni o prescrizioni a cui gli organizzatori dovranno attenersi;
6. La violazione dei divieti e precetti di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

Art. 46 – Luminarie.

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici (art.110 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.) e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.

3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza dal suolo idonea alla tipologia di strada in modo da non impedire o rendere difficoltoso il passaggio dei mezzi autorizzati o dei pedoni e velocipedisti.
4. Gli impianti installati senza le prescritte autorizzazioni o privi delle necessarie abilitazioni verranno rimossi a spese dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.
7. Per l'installazione delle luminarie alle pareti degli edifici dovrà essere acquisito il nulla-osta dei proprietari degli immobili o del Condominio.
8. La violazione dei divieti e precetti di cui ai commi 1), 2), 3) 4), 5) e 6) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150,00.

Art. 47 - Raccolta di cose e oggetti usati

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di cose e/o oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
2. La violazione del precetto del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 48 - Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, la violazione dei precetti di cui ai commi 1) e 2) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 49 - Consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 688 c.p. in tutto il territorio del Comune dalle ore 00:00 alle ore 24:00 è vietato consumare bevande alcoliche (< 21% vol.) e superalcoliche (> 21% vol.), di qualsiasi gradazione, nelle aree, nelle vie, nelle piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate e delle pertinenze dei pubblici esercizi quali dehors et similia. La violazione del presente

precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150,00.

2. In tutto il territorio del Comune dalle ore 03:00 alle ore 06:00 è vietato somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche o superalcoliche di qualsiasi gradazione ai titolari o ai gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto n. 773/1931, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
3. In tutto il territorio del Comune dalle ore 24:00 alle ore 6:00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali di prodotti alimentari, call center, internet point e simili e distributori automatici, anche ubicati all'interno degli esercizi sopra elencati e nei locali appositamente destinati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
4. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
5. In occasione di manifestazioni e/o eventi per cui sia necessario l'approntamento di misure di safety e security è fatto divieto nell'area interessata, nonché in un raggio di 600 mt dalla stessa, di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato nelle aree di cui al presente articolo, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro, in particolare bottiglie. All'interno dei pubblici esercizi, ivi comprese le aree di diretta ed esclusiva pertinenza degli stessi, quali dehors et similia, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro (bottiglie e lattine comunque escluse) essendo responsabilità degli esercenti stessi vigilare adeguatamente affinché detti bicchieri e contenitori non vengano portati all'esterno di locali ed aree annesse. Più precisamente detti esercenti sono tenuti a versare in bicchieri le bevande, non lasciando comunque le relative bottiglie o lattine in disponibilità dei clienti neppure all'interno dei locali, fatta salva la consumazione ai tavoli. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
6. Il suddetto divieto di vendita per asporto di bottiglie di vetro e lattine, contenenti bevande alcoliche e non alcoliche, si intende esteso anche agli esercizi temporanei di somministrazione e vendita, allestiti in occasione di manifestazioni, fiere, sagre e spettacoli, nonché alle imprese che esercitano il commercio o somministrazione su area pubblica di generi alimentari e bevande, sia in sede fissa (chioschi) che itinerante, che

siano ubicati nel raggio di 600 mt dall'area interessata (*Fermo restando il divieto generale di cui sopra, rimane consentita a tutti gli esercizi interessati la vendita per asporto, nonché l'asporto di bottiglie di vetro contenenti bevande alcoliche e non alcoliche, purché le stesse siano consegnate sigillate ed opportunamente confezionate, singolarmente od unitamente ad altri cibi da asporto. Rimane vietato invece il consumo di bevande in bottiglie di vetro, vendute per asporto, durante il tragitto dal luogo di vendita al proprio domicilio od altro luogo privato*). La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.

7. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro o metallici (lattine), utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti ad informare gli avventori dei divieti di cui ai commi precedenti, anche tramite l'esposizione di avvisi ben visibili all'interno del locale. Sono inoltre tenuti a mettere in atto azioni finalizzate a ridurre la possibilità di abbandono e dispersione dei suddetti contenitori, anche ai fini del loro corretto riciclaggio. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.

Art. 50 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. Salvo quanto stabilito dallo Statuto in materia di disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone, è vietato usare in ogni maniera lo stemma del Comune, il nome del Comune di Figino Serenza e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private o commerciali.
2. La violazione del divieto del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450,00.

TITOLO IV

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE BOSCHIVE

Art. 51 - Giardini, parchi e aree verdi pubbliche

1. Nei giardini, parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato cogliere i fiori dalle aiuole, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, come pure alle recinzioni, panchine, lampioni, alle vasche e fontane ed a qualsiasi altro oggetto collocatovi a pubblico uso od ornamento.
2. E' vietato entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio e segnalata da apposita tabellazione; è inoltre vietato transitarvi o sostarvi con veicoli a motore se privi di autorizzazione.
3. Fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, è vietato allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti, organizzare feste ed eventi, accendere fuochi o bracieri come pure accamparsi od utilizzare panchine ed altri elementi di arredo in maniera non adeguata.

4. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa e, in generale, deturparli e danneggiarli.
5. E' vietato usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati e, in ogni caso, deturparli e danneggiarli.
6. In tutti i parchi pubblici presenti sul territorio è vietato fumare.
7. La violazione dei divieti di cui al presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
8. Dalle violazioni di cui al presente articolo consegue l'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi e delle cose a proprie spese.
9. Qualora il trasgressore non provveda al ripristino dello stato dei luoghi e delle cose, il proprietario potrà agire in danno dello stesso per la ripetizione delle spese sostenute.

Art. 52 – Sfalcio ambrosia e piante infestanti

1. Al fine di contrastare la diffusione di allergie ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree agricole, aree verdi e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di Enti Pubblici e Privati, per quanto di rispettiva competenza è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia o, altre piante che provocano allergie, sulle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia. Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline;
2. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00.

Art. 53 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) i fossi e i canali di scolo i quali devono costantemente rimanere sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche nel caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti;
 - b) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - c) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
 - d) i fossi di confine ed i canali di scolo in aree private;

- e) Le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante, localizzata sulla proprietà privata.
- 2. La violazione dei precetti di cui ai punti a), b) c), d) ed e) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.
- 3. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00.

Art. 54 - Corsi d'acqua

- 1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, sulle rive e nell'alveo dei torrenti ed altri corsi d'acqua è vietato:
 - a) Fare il bagno;
 - b) Pescare;
 - c) Lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) Effettuare abluzioni, attività ludiche o di altro tipo
 - e) Stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - f) Gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - g) Sversare liquidi o sostanze di ogni genere;
- 2. La violazione dei divieti elencati nei punti a), b), c), d) ed e) del comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100,00.
- 3. La violazione dei divieti elencati nel punto f) e g) del comma 1 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00 oltre quanto previsto in materia di tutela ambientale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Disposizioni finali e abrogazioni

E' abrogato qualsiasi Regolamento di Polizia Urbana adottato precedentemente nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contrarie od incompatibili con le norme del presente regolamento.

Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente regolamento che risultino in contrasto od incompatibili con norme nazionali e regionali successivamente entrate in vigore.

Approvato

in Commissione Affari Istituzionali in data 25/03/2019

Approvato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 09/04/2019

Depositato

presso l'Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2019 al 28/05/2019

Entrato in vigore il 01/06/2019